



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 15/04/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente

CUCCARO MICHELE, Relatore

GRAZIADEI CARLO, Giudice

in data 15/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 221/2022 depositato il 21/07/2022

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 38122 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220200002973427000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2016

- sul ricorso n. 304/2022 depositato il 15/12/2022

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220220001398857 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 221/2022 Ric_1 impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe con la quale le veniva richiesto il pagamento di una somma a titolo di omesso versamento IRPEF anno 2016, sanzioni ed accessori.

Asostegno della sua pretesa – premesso che la cartella scaturiva dal mancato riconoscimento delle detrazioni d'imposta per lavori su risparmio energetico in quanto privi della comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori – evidenziava come il mancato tempestivo invio della comunicazione fosse dipeso da un mero disguido, come ella non avesse potuto giovare dell'istituto della cd. remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1 DL 16/2012 essendosi resa conto dell'errore successivamente al termine ultimo di regolarizzazione del 30.9.2015 e come difettesse qualsivoglia motivazione.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l'Agenzia non contestava che la contribuente avesse effettivamente svolto i lavori presso la sua abitazione, ma rilevava come l'omessa comunicazione all'Enea comportasse la decadenza dall'agevolazione fiscale, a nulla rilevando che l'invio fosse stato fatto successivamente alla constatazione dell'omissione da parte dell'Amministrazione.

Richiamava anche numerose sentenze della CT di II grado di Trento che avevano accolto la tesi dell'Ufficio con riferimento alla ricorrente ed al comproprietario del medesimo immobile Nominativo_1.

Con ricorso sub RG 304/2022 la Ric_1 svolgeva analoga impugnazione in relazione all'anno 2017 e l'Ufficio resisteva per le medesime ragioni sopra sintetizzate

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

In punto di fatto non è contestato che la ricorrente abbia effettivamente svolto i lavori finalizzati al risparmio energetico sull'edificio di cui era comproprietaria e che abbia provveduto all'invio della prescritta comunicazione all'ENEA solo successivamente alla constatazione dell'omissione da parte

dell'Amministrazione.

Si tratta, quindi, di stabilire se la citata omissione comporti, come vorrebbe l'Agenzia, la decadenza dall'agevolazione fiscale oppure no.

La seconda soluzione si impone, condividendo questa Commissione la recentissima sentenza 21.3.2024 n. 7657 della Cass. che, con riferimento alle detrazioni per lavori di efficientamento energetico cd. ecobonus, ha ritenuto che "non possa desumersi una comminatoria di decadenza, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l'inoltro della comunicazione all'ENEA".

Vanno, pertanto, annullate la cartella di pagamento qui impugnate.

Ricorrono, tuttavia, giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto delle oscillazioni della giurisprudenza – anche locale – in materia e della vicinanza temporale dell'ultima decisione della SC

P.Q.M.

la Corte Tributaria di I grado di Trento

in accoglimento dei ricorsi riuniti annulla le impuginate cartelle di pagamento.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.